

COMUNE DI PONTBOSET
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 37

OGGETTO:

"VARIANTE SOSTANZIALE GENERALE AL PRG. ESAME E ACCOGLIMENTO DELLE PROPOSTE DI MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE COMPORTANTE L'APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N.11".

L'anno duemilaventitre addi sei del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima il Consiglio Comunale.

COGNOME e NOME	PRESENTE
CHANOUX PAOLO - Sindaco	Si
CHANOUX ILO CLAUDIO - Vice Sindaco	Si
CHANOUX PIERRE DEFENDENTE - Consigliere	Si
GALATRO CHIARA - Consigliere	Si
BOSC DANILO - Consigliere	Si
VUILLERMOZ ELENA - Consigliere	Si
ISABEL CHRISTIAN - Consigliere	Si
SAVIN LORENZO - Consigliere	Giust.
BORDET EZIO - Consigliere	Si
CHANOUX OLGA - Consigliere	Si
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	1

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale ROLLANDOZ PAOLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor CHANOUX PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:"VARIANTE SOSTANZIALE GENERALE AL PRG. ESAME E ACCOGLIMENTO DELLE PROPOSTE DI MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE COMPORTANTE L'APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N.11".

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e smei;
- la lr 54/1998 e smei;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4 in data 22/04/2021 avente ad oggetto: "CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI SEGRETARIO COMUNALE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET: ESPRESSIONE PARERE VINCOLANTE AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA CONVENZIONE QUADRO E DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DA ATTRIBUIRE AI NUOVI SEGRETARI";
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hône n. 3 del 04/05/2021 recante ad oggetto: "CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI SEGRETARIO E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE SIG.RE PAOLA ROLLANDOZ E LAURA MORELLI CON DECORRENZA DAL 06.05.2021 DEI COMUNI CONVENZIONATI DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET".-
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21.12.2022 all'oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2023/2025, del DUPS e dei suoi allegati";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 12.01.2023 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il documento equivalente al PEG di cui all'art. 11 del vigente regolamento di contabilità ed assegnazione delle quote di bilancio triennale 2023/2025 ai responsabili di spesa;
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hône n. 4 in data 05/05/2021 con il quale, tra l'altro, i due Segretari comunali sono stati confermati quali Responsabili degli uffici Unici comunali associati di contabilità, organizzazione generale e polizia locale secondo il criterio di territorialità definito con il verbale di deliberazione della conferenza dei sindaci n. 4 del 22.04.2021.
- il decreto sindacale n. 3 del 15.12.2021 con il quale il segretario comunale – dott.ssa Paola ROLLANDOZ, è stata nominata Responsabile dell'ufficio tecnico comunale dal 01.01.2022;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

RAMMENTATO che il PRG vigente del Comune di Pontboset è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 5441 del 30.06.1995 e successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative:

- la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 ed in particolare l'articolo 15, commi 12-13 e 14;
- la legge regionale 29 marzo 2018, n. 5 "Disposizioni in materia di urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazioni di leggi regionali.
- la legge regionale 10 aprile 1998, n. 13;

RICHIAMATO in particolare l'art. 13 della L.R. 11/98 (adeguamento dei P.R.G.) il quale al comma 1 recita: "*i PRG vigenti devono essere adeguati alle norme della presente legge e dei provvedimenti attuativi della stessa, nonché alle determinazioni del PTP*";

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 05.10.2021 è stato avviato il nuovo iter procedurale per l'ADEGUAMENTO DEL VIGENTE P.R.G.C. AL P.T.P. AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 11/1998, alla luce dei contenuti della deliberazione della Giunta Regionale n. 1263 in data 18.09.2017, con la quale è stata disposta l'approvazione ai sensi dell'art. 38, comma 3, della l.r. 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili

dei terreni sedi di frane e a rischio di inondazioni, nonché delle rispettive relazioni tecniche e discipline d'uso, adottate con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 30.06.2017;

CONSIDERATO che con la Deliberazione della Giunta Comunale di cui al punto precedente è stato inoltre affidato l'onere della redazione della documentazione necessaria all'approvazione definitiva della variante generale sostanziale al PRGC in questione ai tre professionisti sotto riportati:

- ✓ Dott. For. Duilio GAL, Nato il 29/11/1966 ad Aosta, con studio in Loc. Grand Chemin, 20 - 11020 - Saint-Christophe- (AO) e Residente in Loc. Perolle, 11 - 11024 - Chatillon - (AO) (PEC: duilio.gal@epap.sicurezza postale.it), per l'importo contrattuale di € 15.513,87, oltre CP, oltre iva, così per € 19.684,01 (agronomo) SMART CIG Z7F202F0EB;
- ✓ Dott. Geol. BOLOGNINI Davide, con studio in Via Caduti del Lavoro, 11/A - 11026 Pont-Saint-Martin (AO) - posta elettronica davide.bolognini@studiosio2.it - PEC bolognini.davide@epap.sicurezza postale.it, per l'importo contrattuale di € 4.137,03, oltre CP, oltre iva, così per € 5.429,08 (geologo) SMART CIG Z42202F125;
- ✓ Dott. Arch. ISABEL Ivan, con studio in loc. Pont-Bozet 133 a 11020 Pontboset (AO) p.iva 00670640077 e c.f. SBLVNI72P05A326V, pec. Ivan.isabel@archiworldpec.it, per l'importo contrattuale di € 51.094,91, oltre CP, oltre 4% (art. 21 comma 210 legge 662/1996) oltre iva, così per € 67.422,40, (architetto);

ATTESO che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/98 (*modifiche e varianti al P.R.G.*) comma 2, lettera a) costituiscono varianti sostanziali le modifiche che attengono all'impostazione generale del P.R.G. e che in particolare adeguano, ai sensi dell'art. 13, comma 1, il P.R.G. alle norme della L.R. 11/98 e dei provvedimenti attuativi della stessa, nonché alle determinazioni del P.T.P.;

VISTA Legge regionale 29 marzo 2018, n. 5 "Disposizioni in materia di urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazioni di leggi regionali" ed in particolare l'art. 42, co. 2 che testualmente recita "*Le disposizioni di cui agli articoli 12, 12bis, 14, 14bis, 15, 15bis e 16 della l.r. 11/1998, come introdotti dagli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9, non si applicano alle varianti dei PRG in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali continua ad applicarsi la disciplina previgente*";

VISTO l'art.15 della L.R. 11/98 "*Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali al PRG*";

ATTESO che gli elaborati costituenti la bozza di variante generale sono stati trasmessi alla Direzione Urbanistica della RAVA con nota protocollo 1700 del 14.05.2020;

ATTESO che con nota prot. 62.00.00/AOO/0005740 del 12.06.2020, acquisita al ns. prot. 2066 del 15.06.2020, il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio - Pianificazione Territoriale della RAVA ha comunicato l'avvio del procedimento, il nominativo del Responsabile dell'istruttoria, nella persona dell'arch. Sabrina REAN e le integrazioni documentali ritenute necessarie alla conclusione del procedimento;

CONSIDERATO che con nota prot. 2782 del 06.08.2020 sono state trasmesse al Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio - Pianificazione Territoriale della RAVA le integrazioni documentali richieste;

ATTESO che con nota prot. 62.00.00/AOO/0005740 del 02.04.2021, acquisita al ns. prot. n. 1367 del 06.04.2021, il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio - Pianificazione Territoriale della RAVA trasmetteva il verbale della conferenza di pianificazione tenutasi in data 17.12.2020, nel quale si esprimeva una valutazione positiva condizionata al recepimento delle indicazioni contenute nell'istruttoria stessa;

RICORDATO che in data 12.10.2021, con nota acquisita al prot. 3955 del 13.10.2021, i professionisti incaricati hanno consegnato il testo preliminare della variante sostanziale del P.R.G.C. in adeguamento del P.T.P. e alla L.R. 11/06.04.1998;

VISTO l'art.15 comma 7 della L.R. 11/98 (*Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali al PRG*) che recita: "*tenuto conto dell'esito delle attività di cui ai commi 3,4,5, e 6, il Comune adotta il testo preliminare della variante sostanziale*";

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 39 del 09.11.2021 ad oggetto "ADEGUAMENTO DEL VIGENTE P.R.G.C. AL P.T.P. AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 11/1998 - ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 6 DELLA L.R. 11/1998, DEL TESTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE SOSTANZIALE";

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 02 del 24.02.2022 ad oggetto "ADEGUAMENTO DEL VIGENTE P.R.G.C. AL P.T.P. AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 11/1998 - VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 9 DELLA L.R. 11/1998";

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 09 del 28.04.2022 ad oggetto "ADEGUAMENTO DEL VIGENTE P.R.G.C. AL P.T.P. AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 11/1998 - ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 9 DELLA L.R. 11/1998, DEL TESTO DEFINITIVO DELLA VARIANTE SOSTANZIALE", costituita dai seguenti elaborati:

Cartografia motivazionale

- ✓ M1 Assetto generale del territorio e dell'uso turistico - scala 1:5 000, 1:10 000
- ✓ M2 Analisi dei valori naturalistici – scala, 1:10 000
- ✓ M3 Uso del suolo e strutture agricole – scala 1:5 000, 1:10 000
- ✓ M4 Analisi del paesaggio e dei beni culturali –, scala 1:5 000, 1:10 000
- ✓ M5 Carta dei vincoli legge 431/1985

Cartografia prescrittiva

- ✓ P1 Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e beni culturali – scala 1:5 000, 1:2 000
- ✓ P2 Carta di tutela e valorizzazione naturalistica, scala 1:5000; 1:10 000
- ✓ P3 Elementi e usi di particolare rilevanza urbanistica – scala 1:5 000, 1:2 000
- ✓ P4 Zonizzazione servizi e viabilità – scala 1:5 000, 1:2 000

Classificazione edifici in zona A scala 1:1000

Norme tecniche di attuazione

Relazione

Legende

PRG dati

ATTESO che con nota prot. 4815 del 3 maggio 2022 sono state trasmesse alla struttura regionale competente in materia di urbanistica le deliberazioni ed una copia cartacea completa degli elaborati tecnici relativi al TESTO DEFINITIVO DELLA VARIANTE SOSTANZIALE AL PRG per la sua approvazione;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa dai competenti uffici regionali con prot. n. 6226/DDS in data 01/06/2022 e acquisita al ns. prot. 2428 del 06.06.2022;

ATTESO che il procedimento è stato immediatamente sospeso da parte degli uffici regionali competenti, con la richiesta di integrazioni formulata con nota prot. 6282/DDS del 3 giugno 2022, pervenuta in data 06/06/2022 e registrata al N. prot. 2434, alla quale ha fatto seguito il riscontro del Comune con due note distinte: la prima del 19 giugno 2022 (ns. prot. 2721 del 19.06.2023) e la seconda del 19 luglio 2022 (ns prot.3275 del 19.07.2023);

ATTESO che con nota pervenuta agli atti in data 11/08/2022 Ns. prot. 3646, il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio Pianificazione territoriale della RAVA, comunicava che i termini di cui all'art. 15, comma 6, della l.r. 11/1998 (nella versione antecedente all'entrata in vigore della l.r. 5/2018), interrotti con nota prot. n. 6282/PT del 3 giugno 2022 di cui sopra, sarebbero nuovamente decorsi dal 14 luglio 2022 e si sarebbero dovuti concludere entro il 10 novembre 2022;

RICHIAMATA la nota prot. 10484/DDS del 12.10.2022 del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio Pianificazione territoriale della RAVA, pervenuta in data 13.10.2022 Ns. prot. 4575, con la quale si chiedevano integrazioni per quanto riguarda il tema delle sorgenti di acqua destinata al consumo umano (tavola P3);

ATTESO che con nota pervenuta agli atti in data 01/12/2022 Ns. prot. 5502, il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio Pianificazione territoriale della RAVA comunicava che i termini di cui all'art. 15, comma 6, della l.r. 11/1998 (nella versione antecedente all'entrata in vigore della l.r. 5/2018), interrotti con nota prot. 10484/DDS del 12.10.2022 di cui sopra, sarebbero nuovamente decorsi dal 17 novembre 2022 e si sarebbero dovuti concludere entro il 09 dicembre 2022;

VISTA la convocazione della Conferenza di pianificazione, ai sensi dell'art. 42, co 2, l.r. 5/2018, pervenuta in data 04/05/2023 e registrata al Ns. prot. 1919;

VISTA la riconvocazione della Conferenza di pianificazione, ai sensi dell'art. 42, co 2, l.r. 5/2018, pervenuta in data 23/05/2023 e registrata al Ns. prot. 2284;

ATTESO che la conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 10, della l.r. 11/1998 e art. 42, comma 2, della l.r. 5/2018, riunita nelle giornate del 17, 22 e 24 maggio 2023 di cui sopra, ha poi richiesto la sospensione dei lavori per consentire al Comune di ridefinire gli ambiti di pascolo da riqualificare e di pascolo da mantenere, ai sensi dell'art. 31 delle norme del PTP, e ha concluso i lavori nella seduta del 31 luglio 2023 (convocazione pervenuta in data 14/07/2023 Ns. prot. 3186);

PRESO ATTO che il Sindaco del Comune di Pontboset, nella riunione della Giunta regionale del 21 agosto 2023 (convocazione pervenuta in data 16/08/2023 Ns. prot. 3681), ai sensi dell'art. 15, comma 12, della l.r. 11/1998, dopo aver esposto le osservazioni di carattere generale, con particolare riferimento alla difficoltà nella gestione di un territorio completamente interessato da condizioni di alta pericolosità idrogeologica, ha chiesto di:

1. ampliare l'area individuata come LM1 compresa tra gli abitati di Frassinney (Ae9) e La Place (Ae11) con il mappale fog. 3 n. 147 al fine di poter realizzare un parcheggio pubblico a raso;
2. riposizionare correttamente la vasca di carico dell'acquedotto posta nella sottozona Ec1, posta a monte del capoluogo, e inserire un vincolo preordinato all'esproprio per il suo previsto ampliamento e per la realizzazione della relativa pista di accesso.

ATTESO che a seguito di ulteriore richiesta di nuova audizione formulata dall'Amministrazione comunale con nota prot. 3825 del 25 agosto 2023, è stato udito il Sindaco del Comune di Pontboset nel corso della seduta della Giunta Regionale del 4 settembre 2023 (convocazione pervenuta in data 29/08/2023 Ns. prot. 3851), il quale, in merito al testo dell'articolo 35, comma 6, delle norme tecniche di attuazione come riformulato dalla Conferenza di pianificazione, ha richiesto di rendere più chiara la norma da applicare nelle sottozone di tipo A nei casi di elevata pericolosità per ambiti inedificabili, proponendo la seguente formulazione:

“Nelle aree ad elevata pericolosità F1 e DF1, per gli edifici esistenti prima del 1945 e comprensivi di una porzione abitativa, facendo anche riferimento ai contenuti delle schede del censimento dell'architettura rurale di cui alla l.r. 21/1991, sono ammessi interventi sino alla ristrutturazione in sagoma, senza ampliamenti volumetrici e con contestuale mutamento della destinazione d'uso nei limiti e alle condizioni stabiliti dal la disciplina degli ambiti inedificabili. [nota: DGR 2939/2008, con particolare riferimento al capitolo II, paragrafo C, sottoparagrafo C1, comma 2, lettera a), punto3) e al capitolo III, paragrafo C, sottoparagrafo C1, comma 2, lettera a), punto 5)].”

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1016 del 12 settembre 2023 ad oggetto “COMUNE DI PONTBOSET: VARIANTE SOSTANZIALE GENERALE AL PIANO REGOLATORE COMUNALE VIGENTE, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 09 DEL 28 APRILE 2022. PROPOSTA AL COMUNE DI MODIFICAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 42, COMMA 2 DELLA L.R. 5/2018”, con la quale si esprime una valutazione positiva sulla compatibilità ambientale della variante sostanziale generale, adottata dal Comune di Pontboset, nel suo testo definitivo, con deliberazione n. 9 del 28 aprile 2022, e si propone di introdurre alla stessa alcune ulteriori modificazioni, composta dei seguenti elaborati:

– Cartografia motivazionale:

M1 Assetto generale del territorio e dell'uso turistico - scala 1:5 000, 1:10 000

M2 Analisi dei valori naturalistici – scala, 1:10 000

M3 Uso del suolo e strutture agricole – scala 1:5 000, 1:10 000

M4 Analisi del paesaggio e dei beni culturali –, scala 1:5 000, 1:10 000

M5 Carta dei vincoli legge 431/1985

– Cartografia prescrittiva:

P1 Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e beni culturali – scala 1:5 000, 1:2 000

P2 Carta di tutela e valorizzazione naturalistica, scala 1:5000; 1:10 000

P3 Elementi e usi di particolare rilevanza urbanistica – scala 1:5 000, 1:2 000

P4 Zonizzazione servizi e viabilità – scala 1:5 000, 1:2 000

Classificazione edifici in zona A scala 1:1000

– Norme Tecniche di Attuazione

– Relazione

– Prgdati: tabelle dei dati territoriali su supporto informatico;

AVUTA lettura da parte del Sindaco delle richieste di modificazioni che la Giunta Regionale ha chiesto di sottoporre al parere del Comune di Pontboset e riportate nella deliberazione della Giunta regionale n. 1016 del 12 settembre 2023, come di seguito riportate:

➤ **Modificazioni alla TAVOLA P1 – carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali:**

- si chiede di riportare sulla tavola il percorso storico da Piolly-Vareisa fino alla mulattiera per Fournier
- si chiede di adeguare la superficie del vincolo di specifico interesse paesaggistico alla perimetrazione delle sottozone di tipo Ee5, Ee6, Ee7 e Ee8 così come esplicitato negli allegati al parere espresso dal Dipartimento soppintendenza per i beni e le attività culturali (prot. n. 9017/TP del 21/10/2022).

➤ **Modificazioni alla TAVOLA P4 – cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG:**

- si chiede di apporre l'asterisco alla sigla delle sottozone gravata da alto o medio rischio idrogeologico.
- Si chiede di ripermetrare la sottozona Ad2 in tre distinti nuclei storici di tipo Ad, come rappresentato nell'allegato n. 1; contestualmente la sottozona Ee12 è eliminata e l'area interessata è ricompresa nella sottozona Ee6.
- Si chiede di ampliare la sottozona Ba1 includendo tutto il mappale catastale n. 789 del foglio 13.

- Si chiede di riperimetrare la sottozona Ed1 secondo il perimetro indicato nel PRAE.
- Si chiede di ampliare le sottozone Ee8 includendo la sottozona Eb5, che viene così eliminata, e la porzione di sottozona Ec3 adiacente e gravata da vincolo paesaggistico di cui all'articolo 40 delle NAPTP, come indicato nel parere formulato dal Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali (prot. 9017 del 21/10/2022).
- Si chiede di trasformare le sottozone Eg5, Eg9, Eg10, Eg15 e Eg16 in altrettante sottozone Eb, considerando solamente la ex Eg15 come pascolo da riqualificare e le altre sottozone come pascoli da mantenere; conseguentemente le nuove sottozone Eb dovranno essere correttamente collocate nelle tabelle di cui all'articolo 38 delle NTA, la ex Eg15 nella tab. 9, le altre nelle tabelle corrispondenti al sistema ambientale di appartenenza.
- Si chiede di riperimetrare il parcheggio in previsione Pa1 come indicato nell'allegato n. 2.
- Si chiede di riperimetrare il parcheggio in previsione Pa4 come indicato nell'allegato n. 3.
- Si chiede di limitare l'estensione del parcheggio in previsione Pa7 alla porzione di mappale catastale n. 297 del foglio 20 inclusa nella sottozona Ae1.
- Si chiede di eliminare i parcheggi in previsione Pa8 e Pa9.
- Si chiede di modificare la viabilità comunale come indicato negli allegati n. 4.
- Si chiede di individuare la nuova sottozona Fb1 in corrispondenza dell'area ricreativa in previsione ri3, come indicato nell'allegato n. 5; per tale nuova sottozona dovrà essere predisposto un nuovo articolo delle NTA volto ad ammettere esclusivamente la realizzazione di strutture leggere, di servizi igienici e di una rampa di accesso all'area.
- Si chiede di individuare le porzioni di territorio LM1 e LM2 da destinare alla realizzazione di autorimesse interrato a servizio di abitazioni incluse in zone di tipo A, come indicate negli allegati n. 6 e 7.
- Si chiede di correggere la localizzazione della vasca dell'acquedotto, inclusa nella sottozona Ec1 a monte del capoluogo, e di individuarla come area per servizi di tipo Am, come indicato nell'allegato n. 8.

➤ **Modificazioni alle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA)**

In termini generali:

- Ogni volta che compare l'espressione "giudizio di razionalità" si chiede di sostituire la parola "giudizio" con la parola "parere".
- Ogni volta che compare l'espressione "Assessorato dell'Agricoltura" si chiede di sostituirla con "Assessorato competente in materia di agricoltura".
- Per tutte le sottozone: si demanda al Comune la correzione delle superficie territoriali delle sottozone che hanno subito modifiche alla perimetrazione.

➤ **ART. 1 – TERMINOLOGIA**

- Comma 1, lettera k): si chiede di sostituire la parola "piano" con la parola "programma".
- Comma 1, lettera l): si chiede di aggiornare i riferimenti del PSR, ormai superati.
- Comma 1, lettera o): si chiede di eliminare il richiamo della CILA.
- Comma 2: di norma non si ritiene opportuno richiamare norme nel testo delle NTA, preferendo indicare i rispettivi riferimenti sotto forma di nota a piè di pagina; inoltre alla lettera e) manca il richiamo normativo in nota. Si chiede dunque al Comune di riformulare conseguentemente il comma.

➤ **ART. 2 – MODALITA' DI LETTURA DEL PRG**

- Comma 2: si chiede di eliminare il comma.

➤ **ART. 4 – CONTENUTI DEL PRG**

- Comma 1: si ritiene necessario integrare la nota 19 con il richiamo alla DGR 418/1999.

➤ **ART. 5 – ELABORATI DEL PRG**

- Commi 4, 5 e 6: si ritiene che la materia non spetti alle determinazioni del PRG, in quanto già regolata da norme di legge e, pertanto, si chiede di stralciare i commi.
- Comma 7: si ribadisce quanto già osservato in sede di bozza in merito all'efficacia del PRG, ovvero che ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 11/1998 il PRG deve essere riconsiderato ogni decennio e si chiede di riformulare il comma in tal senso.

➤ **ART. 6 – INFRASTRUTTURE E SERVIZI**

- Comma 5: si chiede di limitare l'elenco dei servizi a quelli presenti sul territorio.
- Comma 6: le modalità di apposizione dei vincoli e la loro efficacia sono materia di legge e non di PRG; si chiede, dunque, di stralciare il comma.
- Comma 8: dato l'argomento trattato nel comma, che si collega a quanto disciplinato al precedente comma 4, al fine di rendere più chiara la norma si ritiene opportuno riposizionare i contenuti del comma 8 subito dopo il comma 4.

➤ **ART. 7 – STRUMENTI ATTUATIVI DEL PRG**

- Comma 2: si chiede di sostituire le parole “permessi di costruire (pdc)” con le parole “titoli abilitativi” mantenendo la nota 36 come proposta dal Comune.
- Comma 4: per maggior chiarezza della norma, si chiede di riformulare il comma come segue: “Le presenti NTA individuano gli interventi edilizi e le trasformazioni del territorio per i quali è richiesta la preventiva approvazione di piani e/o programmi attuativi e quelli per cui è sufficiente il titolo abilitativo.”.
- Commi da 5 a 10: gli argomenti di cui trattano i commi sono disciplinati dalla legge regionale urbanistica e non sono materia di PRG, si chiede pertanto di eliminare i commi; i contenuti del comma 9 potranno trovare giusta collocazione nel regolamento edilizio.

➤ **ART. 8 – INTERVENTI COMPORNTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA**

- Comma 1: tra gli interventi di trasformazione edilizia vi è anche il mutamento della destinazione d’uso, il quale deve essere disciplinato nelle tabelle di sottozona anche alla luce della situazione di rischio idrogeologico. Si chiede di integrare conseguentemente l’elenco degli interventi e di integrare la nota con il riferimento all’articolo 74 della l.r. 11/1998.
- Commi da 2 a 9: si chiede di eliminare i commi.

➤ **ART. 9 – INTERVENTI URBANISTICO-TERRITORIALI E PAESAGGISTICOAMBIENTALI**

- Comma 1: si fa presente che gli interventi di cui alle lettere a), c) e i) non sembrano interessare il territorio di Pontboset, si conviene con il Comune di escluderli dall’elenco; si chiede inoltre di eliminare la lettera j); alla lettera f) si chiede di sostituire le parole “2,0 ha” con le parole “5,0 ha”.

➤ **ART. 10 – USI E ATTIVITÀ**

- Comma 3: in merito alle serre si chiede di indicare alla lettera r) le serre fisse e alla lettera s) le serre mobili.
- Comma 5, lettera a): si chiede di mantenere solo il riferimento alle abitazioni principali e permanenti, senza esplicitare le condizioni.
- Comma 7: in merito alle serre si chiede di indicare alla lettera e) le serre fisse e alla lettera f) le serre mobili.
- Commi 10 e 11: gli usi individuati nei due commi non paiono interessare il territorio comunale di Pontboset, si chiede di eliminare i commi.
- Comma 13: le attività individuate alle lettere f), g) e h) sono ricomprese nelle definizioni più generiche delle lettere a) e b); si chiede, pertanto, al Comune di stralciare le lettere suddette.

➤ **ART. 11 – EQUILIBRI FUNZIONALI RIFERITI ALL’AGRICOLTURA**

- Comma 1, lettera e): si chiede di indicare in 45 il numero di UBA mantenibili sul territorio comunale.
- Commi 4, 5, 6 e 7: si chiede di sostituire i commi con i seguenti:
 “4) Nelle sottozona di tipo E, nei casi di strutture agricole non più soggette a vincoli di destinazione per l’erogazione di agevolazioni pubbliche, il mutamento di destinazione d’uso dei fabbricati agricoli, da agro-silvo-pastorale ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza, è consentito esclusivamente nei seguenti casi:

Strutture d’alpeggio e loro strutture edilizie complementari (ricoveri, magazzini, fienili ecc.):

– fabbricati con capienza inferiore a 15 capi o con volumetria inferiore a 300 mc, nel caso il comprensorio di riferimento sia adeguatamente servito da altre strutture d’alpeggio;

In ogni caso il cambio di destinazione d’uso è ammesso a condizione che non sia necessaria l’esecuzione di una strada di accesso e il fabbricato sia stato realizzato prima del 6 luglio 1984.

Altre strutture agricole:

– fabbricati non più idonei all’uso agricolo costruiti prima del 1945;

– fabbricati non più idonei all’uso agricolo realizzati nel periodo compreso dal 1945 alla data del 6 luglio 1984, aventi volumetria emergente dal terreno sistemato inferiore ai 600 m³, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore.

Strutture agrituristiche:

– la variazione d’uso delle strutture agrituristiche è consentita solo a favore delle attività di tipo ricettivo-extralberghiero di cui alla l.r. 29 maggio 1996, n. 11, ad esclusione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù.

E’ ammesso l’uso residenziale esclusivamente nel caso la struttura agriturbistica derivi dal recupero del patrimonio rurale preesistente, se risultano trascorsi da tale recupero almeno 25 anni. È sempre fatta salva la disciplina delle distanze da stalle e concimaie, di cui all’articolo 14.

Negli altri casi l’idoneità all’uso agricolo delle strutture è determinata dagli uffici dell’Assessorato competente in materia di agricoltura su istanza presentata, tramite il Comune, dal proprietario interessato al cambio di destinazione d’uso. Il Comune verifica che la richiesta del privato sia compatibile con le disposizioni del PRG e, se il caso, trasmette alla struttura regionale la richiesta. L’istanza dev’essere corredata da uno studio redatto da un tecnico abilitato incaricato dal proprietario interessato alla mutazione della destinazione d’uso. Lo studio, oltre a fornire tutti i dati progettuali e dimensionali relativi al fabbricato agricolo e alla sua accessibilità, riporta le seguenti informazioni:

- individuazione del comprensorio agricolo di riferimento e descrizione delle sue caratteristiche (presenza o meno di infrastrutture agricole, pendenza, fertilità, ecc.). L'estensione del comprensorio dovrà preliminarmente essere concordata con gli uffici dell'Assessorato dell'agricoltura;
- individuazione e descrizione delle strutture agricole presenti nel comprensorio;
- individuazione delle aziende agricole operanti nel comprensorio;
- individuazione e descrizione dei fabbricati posti in un raggio di 100 metri dal fabbricato oggetto della richiesta;
- motivazioni a sostegno della perdita di utilità allo sfruttamento agricolo del fabbricato.
- dichiarazione del proprietario circa la non sussistenza sul fabbricato di vincoli di destinazione d'uso agricolo in validità per l'erogazione di agevolazioni pubbliche.

Tutti i fabbricati agricoli presenti nelle sottozone E ritenuti ancora idonei, ai sensi dell'allegato alla DGR 1303/2016, non possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso. In linea generale, rientrano sempre tra i fabbricati considerati idonei tutti i manufatti realizzati dopo il 6 luglio 1984.

L'amministrazione comunale, tenuto conto del parere notificato dall'Assessorato competente in materia di agricoltura provvede alla conclusione del procedimento.”.

➤ **ART. 12 – VERIFICA DELLE ATTUAZIONI DEL PRG**

- Si chiede di eliminare l'articolo.

➤ **ART. 13 – CONVENZIONI URBANISTICHE**

- Comma 1: si chiede di eliminare il secondo periodo del comma 1.

➤ **ART. 14 – FASCE DI RISPETTO**

- Commi 3 e 4 (primo periodo): si chiede di sostituire la distanza minima pari a “30 metri” con la distanza pari a “50 metri”.
- Comma 4, lettera a), nota 113: si chiede di sostituire il riferimento normativo richiamato con la DGR 1148 del 13/11/2011.

➤ **ART. 18 – COMPONENTI STRUTTURALI DEL PAESAGGIO**

- Comma 6: si chiede di identificare l'ultimo dispositivo quale comma 7 e di inserire, dopo le parole “castagni secolari”, le parole “solo per esigenze di pubblica sicurezza”.

➤ **ART. 20 – CLASSIFICAZIONE E DISCIPLINA DEGLI EDIFICI ESTERNI ALLE SOTTOZONE DI TIPO A, CONSIDERATI DI VALORE CULTURALE**

- Comma 3: si chiede di sostituire le parole “(cat. B)” con le parole “integro (cat. B) o diroccato (cat. DB)”.
- Comma 4: si chiede di sostituire il comma con il seguente testo “Sono beni culturali isolati di rilevanza minore individuati dal PTP e dal PRG, da classificare monumento e documento come riportato nell'elenco seguente:

Monumenti – (Cat. A):

- a) Ponte di Goillet;
- b) Ponte di Vaseras;
- c) Ponte di Ronchas;
- d) Ponte di Frassinney;
- e) Cappella del Retempio;
- f) Cappella del Gomb.

Documenti - (Cat. B):

- a) Mulino in località fabbrica.”.
- Comma 6: si chiede di sostituire le parole “e documento” con le parole “documento, integri e diroccati, nonché per i beni culturali isolati di rilevanza minore”.
- Commi 6 e 12: si chiede di sostituire le parole “Struttura regionale competente in materia di beni storico artistici ed architettonici” con le parole “Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali”.
- Comma 11: si chiede di sostituire l'incipit del comma con le seguenti parole “Sui fabbricati realizzati antecedentemente al 1945 e classificati di pregio storico architettonico e ambientale, sono ammessi interventi volti a:”.
- Comma 12: si chiede di sostituire l'intero comma con i seguenti contenuti:
 “I fontanili e gli abbeveratoi tradizionali realizzati antecedentemente al 1945, ubicati in qualsiasi zona di piano, costituiscono infrastrutture oggetto di tutela e sono classificati documento (Cat. B).
 Gli interventi su tali beni sono assoggettati alla preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali e devono tendere alla salvaguardia delle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dei materiali costitutivi favorendone la fruibilità e la leggibilità nell'ambito del contesto in cui sono inseriti.”.
- Comma 13: si chiede di sostituire l'intero comma con i seguenti contenuti:
 “Gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista sono cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela, devono essere conservati

ed eventuali interventi sugli stessi devono ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali.”.

- Comma 15: si chiede di sostituire le parole “strutture regionali competenti in materia di tutela di beni storico artistici e architettonici e paesaggistici” con le parole “Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali”.

➤ **ART. 21 - AREE DI SPECIFICO INTERESSE PAESAGGISTICO, STORICO, CULTURALE**

- Si chiede di completare il titolo dell’articolo con le parole “documentario e archeologico”.

- Comma 2: si chiede di ricompilare l’elenco nel modo corretto come di seguito riportato:

a) lac Sec, lac de Champas, lac Noir, Vassoline (L128) (sottozona Ee1);

b) lac de la Pointe de Chenessy (L127) (sottozona Ee2);

c) lac Cornouy (L126) (sottozona Ee3);

d) lac de la Pointe de Dondogn (sottozona Ee4);

e) area del Crest (sottozona Ee5);

f) area di Fournier (sottozona Ee6);

g) area di Rétempioz (sottozona Ee7);

h) aree di Creton, Lettaz, Lavessey (sottozona Ee8);

i) aree di Brengole Darby (sottozone Ee9 e Ee10);

l) area di Breuil (sottozona Ee11);

m) area di Miallet (sottozona Ee8);

n) eventualmente area di Lavessey, Lettaz-désot e Créton (sottozona Ee8).

➤ **ART. 23 - TRASPORTI**

- Si chiede di stralciare l’intero articolo e di riportare l’elenco dei parcheggi in un nuovo articolo dedicato ai servizi, che deve essere inserito dopo il nuovo articolo relativo alla sottozona Fb1.

➤ **ART. 25 – CORSI D’ACQUA NATURALI, CANALI, VASCHE DI CARICO, CANALI IRRIGUI, RÛS**

- Si chiede di aggiungere un ulteriore comma “A tutela delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali e dell’ecosistema fluviale, è da evitare la realizzazione di interventi di nuova costruzione, opere e infrastrutture in una fascia di 10 metri dalle sponde del torrente Ayasse, fatta salva l’impossibilità della loro realizzazione in altro sito per ragioni tecniche e funzionali”.

➤ **ART.26 – RETI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA, UTILIZZO FONTI RINNOVABILI**

- Comma 1, lettera c): si chiede di riformulare l’incipit della lettera come segue:

“c) l’installazione di impianti a pannelli solari, fotovoltaici ed eolici coerentemente alle disposizioni regionali [nota 152: Dgr 5 gennaio 2011, n. 9; l.r. 1° agosto 2012, n. 26, art. 8, comma 3] e statali [nota 152bis: D.L. 1° marzo 2022, n. 17] ed alle seguenti disposizioni:”.

➤ **ART. 28 - VIABILITÀ**

- Comma 1: nella definizione delle fasce di rispetto stradale è necessario tener conto del combinato disposto di cui agli articoli 39, 40 e 99 della l.r. 11/1998. In particolare l’articolo 99 stabilisce le fasce di rispetto da osservare all’interno degli insediamenti previsti dal PRG e nelle altre parti del territorio nelle more dell’approvazione della classificazione delle strade. Si chiede, pertanto, di precisare che le distanze minime stabilite dalla tabella 2 del comma 1 saranno applicabili solamente ad avvenuta classificazione delle strade, come precisato all’articolo 99 della l.r. 11/1998. Si rileva, altresì, che le costruzioni interrato ammesse in fascia di rispetto stradale devono avere le caratteristiche definite all’articolo 40, comma 5, lettera b) della l.r. 11/1998. Si chiede dunque di adeguare a tale norma le “prescrizioni” definite nella stessa tabella 2.
- Comma 2: si chiede di eliminare il comma.
- Si chiede, infine, di inserire un nuovo comma contenente la definizione della fascia di rispetto in fregio alla viabilità pedonale e un ulteriore comma dedicato alle strade poderali, piste di servizio, nel quale sia, in particolare, riportata la norma cogente e prevalente di cui all’articolo 21 delle NAPTP.

➤ **ART. 32 – ATTREZZATURE TURISTICHE**

- Comma 3: si chiede di precisare che gli usi e i servizi elencati al comma 3 siano ammessi nei limiti stabiliti dalle tabelle di sottozona.

➤ **ART. 34 – SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA, NAZIONALE, REGIONALE E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE**

- Si chiede di riscrivere il titolo tenendo in considerazione le corrette denominazioni: “Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale”.

➤ **ART. 35 – ZONE TERRITORIALI DI TIPO A**

- Comma 3, lettera d): si chiede di precisare che gli interventi contenuti nella lettera d) si riferiscono alle aree libere di pertinenza di fabbricati esistenti, mentre nel caso in cui si riferiscano a opere pubbliche è necessario dotarsi preliminarmente di normativa d'attuazione, avendo cura di riportare in nota il riferimento all'articolo 52bis della l.r. 11/1998.
- Comma 3, lettera d), punto 2: si chiede di sostituire le parole “devono essere ricostruiti in pietra a vista o geo pietra” con le parole “devono essere ricostruiti (o rivestiti) con pietra naturale a vista, lavorata con faccia a spacco a giunto raso o visivamente a secco”.
- Comma 5: si chiede di sostituire l'intero comma con i seguenti contenuti “Gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista sono cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela, devono essere conservati ed eventuali interventi sugli stessi devono ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali.”.
- Comma 6: si chiede di riformulare il comma come segue: “Nelle aree ad elevata pericolosità F1 e DF1, per gli edifici esistenti prima del 1945 e comprensivi di una porzione abitativa, facendo anche riferimento ai contenuti delle schede del censimento dell'architettura rurale di cui alla l.r. 21/1991, sono ammessi interventi sino alla ristrutturazione in sagoma, senza ampliamenti volumetrici e con contestuale mutamento della destinazione d'uso nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla disciplina degli ambiti inedificabili. [nota: DGR 2939/2008, con particolare riferimento al capitolo II, paragrafo C, sottoparagrafo C1, comma 2, lettera a), punto3) e al capitolo III, paragrafo C, sotto paragrafo C1, comma 2, lettera a), punto 5)].”.
- Comma 9 e tab. 3: il comma dichiara che le tabelle individuano gli interventi ammessi, ma gli interventi non compaiono nella tabella. È dunque necessario completare in tal senso la tabella, tenendo conto della presenza degli ambiti inedificabili. Si fa inoltre presente che il permesso di costruire e la SCIA edilizia sono titoli abilitativi e non strumenti attuativi, mentre la CILA non è contemplata nell'ordinamento regionale dei titoli abilitativi e, pertanto, non trova applicazione sul territorio valdostano. Si chiede di eliminare il riferimento alla CILA in questa tabella e in tutte le altre tabelle delle NTA in cui è richiamata.
- Comma 9, tab. 3 e 4: si chiede di aggiornare le tabelle in conseguenza al ridimensionamento della sottozona Ad2 e all'individuazione delle nuove sottozone Ad3 e Ad4.
- Comma 10, lettera g): si chiede di riformulare l'ultima frase “negli edifici classificati “monumento” e “documento” non è ammesso l'inserimento di nuovi abbaini” nel seguente modo “negli edifici classificati “monumento” (CAT. A) non è ammesso l'inserimento di nuovi abbaini, mentre negli edifici classificati “documento” (CAT B e DB) l'inserimento di nuovi abbaini è subordinato all'ammissibilità in relazione agli aspetti di tutela valutata in sede di autorizzazione da parte della Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali”.
- Comma 10, lettera m): si chiede di sostituire il dispositivo con il contenuto seguente: “Sono ammessi rivestimenti a cappotto unicamente su fabbricati classificati nelle categorie E1 (Edificio inserito nell'ambiente) ed E2 (Edificio in contrasto con l'ambiente). Non sono ammessi sui fronti esterni degli edifici classificati in categoria A (Monumento) e categoria B o DB (Documento o Diroccato documento). Possono essere ammessi su edifici classificati C o DC (Edificio di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale o Diroccato assimilato a edificio di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale) solo a seguito di ammissibilità in relazione agli aspetti di tutela valutata in sede di puntuale autorizzazione da parte della Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali. Il parere della Soprintendenza è necessario anche per l'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici su edifici classificati in categoria B o DB (Documento o Diroccato documento) e C o DC (Edificio di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale o Diroccato assimilato a edificio di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale) [nota: l.r. 1° agosto 2012, n. 26, art. 8, comma 3]; mentre non è ammessa per quelli in categoria A (Monumento).”.

➤ **ART. 36 – CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE UBICATI NELLE SOTTOZONE DI TIPO A.**

- Comma 1: si chiede di uniformare l'elenco delle classi degli edifici con quello definito all'articolo 52quater della l.r. 11/1998. Si chiede, inoltre, di sostituire i riferimenti di legge richiamati alle note 195, 198 e 200 riportando quelli aggiornati: l.r. 11/1998 art. 52quater.
- Comma 2, nota 201: si chiede di aggiornare il richiamo normativo correggendo il comma 4 con il comma 2.
- Comma 3, nota 202: si chiede di eliminare le parole “delle NAPTP, art. 40 e della l.r. 56/83, art. 5” e sostituirle con le parole “della l.r. 11/1998, art. 52quater, comma 2, lettere j) e k).”.
- Tab. 5: si chiede pertanto di eliminare la tabella.

➤ **ART. 37 – ZONE TERRITORIALI DI TIPO B**

- In merito agli interventi ammessi, considerata la situazione degli ambiti inedificabili, si ammette esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. È inoltre ammessa la nuova costruzione finalizzata esclusivamente all'ampliamento delle autorimesse comunali.

➤ **ART. 38 – SOTTOZONE DI TIPO “Eb”**

- Comma 3: si chiede di stralciare la TAB. 11 relativa alla sottozona Eb5 in quanto confluita in Ee8 e disciplinata nella TAB. 21 (con sistema PA - sistema dei pascoli), aggiornando conseguentemente il sistema ambientale nella carta M1, e nella TAB. 23. La sottozona Eb5 deve essere cancellata anche dalla TAB. 15.
- NB1: si chiede di eliminare il requisito richiesto per ammettere il mutamento di destinazione d'uso verso la residenza temporanea, ossia il fatto che l'abitazione temporanea sia legata all'attività di coltivazione e manutenzione del territorio agricolo e forestale di proprietari non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale. La richiesta si riferisce a tutti i casi in cui è riportata la suddetta nota prescrittiva.
- TAB. 9: si chiede di inserire nella tabella le sottozone Eb7 (e toglierla dalla tab. 12) e la nuova sottozona Eb derivante dalla ex Eg15; si chiede di inserire la destinazione bivacco (art. 10, comma 9, lettera e)); si chiede, inoltre, di sostituire la nota NB2 con la seguente "La nuova costruzione è da intendersi limitata agli interventi di ampliamento e razionalizzazione degli edifici agricoli esistenti nel limite di quanto ammesso dal parere di razionalità, previa deroga ai sensi dell'articolo 38 della l.r. 11/1998 qualora necessaria".
- In tutte le tabelle relative alle sottozone Eb si chiede di eliminare le destinazioni d'uso frutticoltura, florovivaistico e agriturismo (art. 10, comma 3, lettere c), g) e q)) nonché la destinazione ad abitazione temporanea.
- In tutte le tabelle relative alle sottozone Eb, tranne la TAB. 9, si chiede di eliminare l'intervento di nuova costruzione.
- Commi 4 e 5: si chiede di inserire la dicitura "compatibilmente con la disciplina degli ambiti inedificabili, che non consente la nuova costruzione in aree a elevata e media pericolosità".
- Comma 6: si chiede di eliminare il riferimento a monorotaie e filovie.
- Comma 8: si chiede di precisare che i nuovi insediamenti sono ammessi limitatamente alla sottozona Eb3.

➤ **ART. 39 – SOTTOZONE DI TIPO "Ec"**

- TAB. 16: si chiede di eliminare la destinazione d'uso agriturismo (comma 3 lettera q) e di introdurre l'abitazione permanente (comma 5), precisando che gli usi abitazione permanente e abitazione temporanea sono riferiti alle situazioni in atto; si chiede poi di eliminare gli interventi di nuova costruzione (g).
- Comma 4: si chiede di introdurre tra gli interventi ammessi la realizzazione di viabilità agricoloforestale.
- Comma 5: si richiede di eliminare il riferimento alle monorotaie e alle teleferiche."

➤ **ART. 40 – SOTTOZONE DI TIPO "Ed"**

- Comma 3: si chiede di eliminare "In ogni caso costruzioni e manufatti devono rapportarsi alla situazione geomorfologica locale e privilegiare forme e materiali tali da garantire la necessaria funzionalità e la qualità dell'edificato."
- Comma 4: si chiede di eliminare la dicitura "fabbricati".

➤ **ART. 41 – SOTTOZONE DI TIPO "Ee"**

- TAB. 21, NB6: si chiede di eliminare la nota.
- Comma 4: si chiede di sostituire il comma con il seguente "Comma 4: la Conferenza approva la modifica che prevede il seguente testo: "Eventuali interventi strutturali e infrastrutturali ai sensi dell'art. 40 delle NAPTP l'acquisizione dei pareri favorevoli o sfavorevoli condizionati della Soprintendenza per i beni e le attività.".
- Comma 5: poiché le sottozone di tipo Ee sono per definizione tutte di pregio paesaggistico, storico, ..., si chiede di eliminare l'inciso ", da considerarsi di particolare pregio paesaggistico", compresa la nota n. 215.
- TAB. 20: si chiede di eliminare le destinazioni d'uso frutticoltura, florovivaistico e agriturismo, comma 3 lettere c), g) e q) e di introdurre la destinazione bivacco, di cui al comma 9, lettera e);
- TAB. 21: si chiede di eliminare le destinazioni d'uso frutticoltura e florovivaistico, comma 3 lettere c), e g); si chiede inoltre di precisare, con apposita nota, che la nuova costruzione è ammessa limitatamente ai pascoli da riqualificare e finalizzata all'ampliamento e potenziamento delle strutture agricole esistenti nei limiti del parere di razionalità e della disciplina degli ambiti inedificabili.
- TAB. 22: si chiede di eliminare la previsione di nuova costruzione.

➤ **ART. 42 – SOTTOZONE DI TIPO "Ef"**

- TAB. 24: si chiede di sostituire le parole "NB4" con le parole "NB1"; occorre inoltre aggiungere un'ulteriore nota in calce alla tabella:
- "NB2) La sottozona Ef2 in tabella ricade in minima parte in un'area di specifico interesse paesaggistico; per tali superfici vigono le disposizioni dell'art. 40 delle NAPTP."
- TAB. 25: si chiede di eliminare le destinazioni d'uso frutticoltura, florovivaistico e agriturismo, comma 3 lettere c), g) e q); si chiede di inserire la destinazione bivacco ammessa solo attraverso interventi di recupero su edifici esistenti; occorre inoltre aggiungere un'ulteriore nota in calce alla tabella:
- "NB2) La sottozona Ef5 in tabella ricade in minima parte in un'area di specifico interesse paesaggistico; per tali superfici vigono le disposizioni dell'art. 40 delle NAPTP."
- TAB. 26: si chiede di indicare tutti i parametri come "in atto" per le sottozone Ef1 e Ef2 e di ammettere l'installazione di strutture leggere di arredo urbano compatibili con la disciplina degli ambiti inedificabili.

- **ART. 43 – SOTTOZONE DI TIPO “Eg”**
 - TAB. 27: poiché le sottozone Eg7 ed Eg13 appartengono al sistema boschivo (BO), e non al sistema insediativo tradizionale - sottosistema a sviluppo integrato (SI), occorre traslarle nella TAB.
 - 28 inserendo la loro disciplina (art. 10, comma 1; art. 10, comma 3, lett. r) e s); art. 8, comma 1, escludere la lett. g).
 - TAB. 28: si chiede di eliminare il riferimento alle sottozone Eg9 e Eg15, in quanto sono state trasformate in sottozone Eb; in coerenza con la disciplina degli ambiti inedificabili si chiede di precisare che nelle fasce di cautela (zone viola) sono ammesse solamente le destinazioni d’uso esistenti, mentre nelle porzioni di territorio gravate da alto e medio rischio si inserisce la destinazione ad abitazione temporanea, ma si esclude l’agriturismo.
 - TAB. 29: considerata la trasformazione delle sottozone Eg5, Eg10 e Eg16 in sottozone Eb, si chiede di eliminare l’intera tabella.
 - TAB. 30: poiché nelle sottozone Eg1, Eg2, Eg6, Eg7, Eg8, Eg11, Eg12, Eg13 e Eg14 non è prevista la nuova edificazione, si chiede di definire tutti i parametri come “in atto”.

- **ART. 45 – BENI STRUMENTALI A SERVIZIO DEI FONDI AGRICOLI E ALTRE STRUTTURE NON DISCIPLINATE DAL MANUALE DEGLI STANDARD COSTRUTTIVI. PARAMETRI PER IL DIMENSIONAMENTO DEI FABBRICATI RURALI – STRUTTURE PERTINENZIALI IN SOTTOZONE DI TIPO A**
 - Comma 4: si chiede di riportare le distanze dal limite delle zone destinate all’edificazione residenziale e dalle abitazioni esistenti rispetto a quanto stabilito nella DGR 1810/2012.

- **ART. 46 – AUTORIMESSE INTERRATE NELLE ZONE DI TIPO E A FAVORE DELLE UNITÀ ABITATIVE ESISTENTI NELLE ZONE DI TIPO A E FABBRICATI SPARSI CON DESTINAZIONE AD USO ABITATIVO PERMANENTE O TEMPORANEA**
 - Comma 1: le parole “Nella sottozona E” sono sostituite con le parole “nelle aree individuate con i retini LM1 nella sottozona Eg1 e LM2 nella sottozona Eg2”.

- **ART. 49 – TERRENI SEDI DI FRANE**
 - Si chiede di aggiungere alla nota 240 anche “deliberazione di Giunta regionale n. 2939 del 10/10/2008”.

- **ART. 50 – TERRENI SEDI DI FENOMENI DI TRASPORTO IN MASSA - ART. 35, COMMA 2, DELLA L.R. 6 APRILE 1998, N. 11**
 - Si chiede di aggiungere alla nota 241 anche “deliberazione di Giunta regionale n. 2939 del 10/10/2008”.

- **ART. 51 – TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE**
 - Si chiede di correggere la nota 242 indicando “art. 36” invece di “art. 35 comma 2” e di aggiungere anche “deliberazione di Giunta regionale n. 2939 del 10/10/2008”.

- **ART. 53 – AREE INEDIFICABILI ALL’INTERNO DELLE SOTTOZONE DI PRG**
 - Comma 3: si chiede di aggiungere, tra le parole “aree archeologiche” e le parole “individuate dalla Soprintendenza”, le parole “che eventualmente verranno”.

DOPO lunga discussione, durante la quale il Sindaco illustra nel dettaglio le richieste di modificazione al testo approvato dal Consiglio comunale nell’aprile 2022 relativo all’ADOZIONE, AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 9 DELLA L.R. 11/1998, DEL TESTO DEFINITIVO DELLA VARIANTE SOSTANZIALE AL VIGENTE P.R.G.C. AL P.T.P. AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R. 11/1998, si propone di accogliere integralmente i rilievi riportati all’interno della citata DGR n. 1016 del 12 settembre 2023 ad oggetto “COMUNE DI PONTBOSET: VARIANTE SOSTANZIALE GENERALE AL PIANO REGOLATORE COMUNALE VIGENTE, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 09 DEL 28 APRILE 2022. PROPOSTA AL COMUNE DI MODIFICAZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 42, COMMA 2 DELLA L.R 5/2018”;

RAMMENTATO che, alla luce delle modificazioni da apportare al Testo definitivo sopra riportate ed in relazione alle osservazioni accolte, sarà disposta la revisione del documento da parte del professionista incaricato per una più facile lettura dello stesso da parte dei cittadini e degli addetti ai lavori;

CON il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs 267/200-TUEL e dell’art. 49/bis, comma 2, del l.r. 54/98.

CON il parere favorevole in tema di legittimità della proposta, ad opera del Segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9 lett. d) della L.R. 46/1998 e dell’art. 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e successive modificazioni;

CON VOTAZIONE unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

1. DI ACCOGLIERE, per le ragioni di cui in premessa, le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1016 del 12.09.2023, ai sensi dell'articolo 42, co. 2 della lr 5/2018 e art. 15, comma co. 13 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, alla **VARIANTE SOSTANZIALE GENERALE AL PIANO REGOLATORE COMUNALE VIGENTE** del Comune di Pontboset.
2. DI DARE ATTO che l'accoglimento delle modificazioni da parte del Comune comporta l'approvazione definitiva della variante sostanziale ai sensi dell'art. 15 comma 13 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.
3. DI PROCEDERE, in relazione all'avvenuto accoglimento di dette modifiche, all'adeguamento degli elaborati costituenti la **VARIANTE SOSTANZIALE GENERALE AL PIANO REGOLATORE COMUNALE VIGENTE** del Comune di Pontboset, demandando al professionista incaricato l'aggiornamento delle tavole.
4. DI DARE ATTO che la variante sostanziale assumerà efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della dichiarazione con la quale il Comune interessato attesta l'accoglimento delle proposte di modificazione della Giunta regionale.
5. DI DEMANDARE alla competenza dell'ufficio tecnico comunale l'adozione degli atti conseguenti al presente, nonché la pubblicazione al BUR.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Firmato digitalmente
CHANOUX PAOLO

IL SEGRETARIO
Firmato digitalmente
ROLLANDOZ PAOLA